

APPENDICE
AL PIANO DI REVISIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPATE al 31.12.2024
del Comune di Oleggio
(art. 30 D. Lgs. 201/2022)

COMUNE DI OLEGGIO – ADEMPIMENTI DI RACCORDO FRA D.LGS. 201/2022 e ART. 20 D.LGS. 175/2016

Il D.Lgs. 201/2022 “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, all’art. 30, comma 1, prevede che debba essere effettuata una ricognizione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3).

Il citato decreto prevede però due punti di “collegamento” con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 175/2016 (art. 20 “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”), in particolare:

- l’art. 17, comma 5, prevede che venga dato conto nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo art. 20 (“*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”), delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società “in house”, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;
- l’art. 30, comma 2, che prevede “*la ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016*”.

Di seguito si riportano gli elementi essenziali, quale stralcio dalla relazione di cui al comma 2 dell’art 30, D.Lgs. 201/2022.

Individuazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati “in house” di competenza del Comune di Oleggio

Le attività/servizi/funzioni che il Comune di Oleggio affida (direttamente o indirettamente) a soggetti nei quali detiene una partecipazione al capitale sociale/fondo di dotazione sono i seguenti:

N.	ATTIVITA'	SOGGETTO	
1	Funzioni Ente Ambito Idrico Integrato	ATO 1 NOVARESE	partecipazione a mezzo AREA OMOGENEA
2	Funzioni Consorzio Area Vasta servizi ambientali	CONSORZIO AV BASSO NOVARESE	partecipazione diretta
3	Funzione Consorzio Area Vasta impianti	AUTORITA' RIFIUTI PIEMONTE	partecipazione a mezzo CONSORZIO AV B.N.
4	Funzioni e attività socio assistenziali	CISAS	partecipazione diretta
5	Servizio idrico integrato	ACQUA NOVARA VCO	partecipazione diretta
6	Servizio ambientale	CONSORZIO AV BASSO NOVARESE	partecipazione diretta

Riepilogando:

- I soggetti di cui ai numeri da 1 a 3 costituiscono ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 201/2022 “*Enti competenti*” (art. 2, comma 1, lettera b), ai quali compete direttamente l’attività di ricognizione in oggetto;

- Il soggetto di cui al numero 4 costituisce Consorzio (rientrante nella categoria di cui sopra “Enti competenti” in qualità di “*forme associative previste dall’ordinamento*”) al quale compete direttamente l’attività di ricognizione in oggetto;
- I servizi di cui al numero 5 (servizio idrico integrato) sono affidati, a soggetto al quale il Comune partecipa come socio, direttamente dagli “Enti Competenti” (ATO 1 NOVARESE)
- I servizi di cui al numero 6 (servizio ambientale) sono direttamente svolti dal Soggetto che riveste la qualifica di “Ente Competente” (Consorzio AV Basso Novarese)

Pertanto, in esito alla ricognizione in corso, della quale il presente documento costituisce uno stralcio, si può concludere quanto segue:

- I servizi pubblici locali a rilevanza economica oggetto di affidamento in house a soggetti costituiti in forma societaria sono esclusivamente quelli individuati al punto 5 (servizio idrico integrato a ACQUA NOVARA VCO);
- I servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui ai punti 6 (servizi ambientali gestiti da CONSORZIO AV BASSO NOVARESE) sono oggetto di svolgimento diretto da parte dell’“Ente Competente”, il Consorzio di Area Vasta previsto dalla vigente normativa regionale, in forma di Azienda Speciale.
- Tali servizi non risultano comunque di diretta competenza del Comune di Oleggio per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 201/2022 e, di conseguenza, per il “rimando” all’art. 20 del D.lgs. 175/2016, in quanto rientranti nella competenza prevista per altri “*Enti competenti*” titolari delle funzioni specifiche ai sensi di quanto previsto al citato art. 2, comma 1, lettera b del D.Lgs. 201/2022.

Considerazioni finali

Tenuto conto di quanto sopra esposto:

- Per quanto concerne quanto previsto dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 201/2022:
 - Il Comune di Oleggio recepirà, ove formulate, eventuali indicazioni in ordine al mantenimento o meno degli affidamenti in house da parte degli “*Enti Competenti*”;
 - Non si rilevano comunque (per quanto a conoscenza del Comune) situazioni dalle quali possano evidenziarsi significative problematiche nella gestione dei citati servizi.
- Per quanto concerne quanto previsto dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 201/2022:
 - Non sussistono servizi pubblici locali di rilevanza economica rientranti nella competenza del Comune di Oleggio che debbano costituire oggetto della prevista “appendice” alla Relazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016.